

	COMUNE DI CANTÙ (Provincia di Como)	
	Rep. n. XXXX	
	BOZZA	
	CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI	
	DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI	
	AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI. PERIODO 2023/2028. CIG:	
	9651923AD2	
	IMPRESA: XXX C.F. - P. IVA: XXXXXXXXXXXXX	
	REPVBBLICA ITALIANA	
	L'anno XXXX, il giorno XXX del mese di XXXXXXXX (XX/XX/XXXX), a Cantù	
	presso la sede del Palazzo Comunale, avanti a me XXXXXX, autorizzato	
	a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in	
	virtù dell'art. 97, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs n.	
	267/2000, sono comparsi i signori:	
	XXX XXX, nato a XXX (XX) il XX/XX/XXXX, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che	
	interviene in rappresentanza del COMUNE DI CANTÙ in forza del decreto	
	sindacale n. XX del XX/XX/XXXX (c.f. e p.Iva 00233930130),	
	domiciliato per la carica presso la sede del Palazzo Comunale in	
	Cantù, Piazza Parini n. 4;	
	XXX XXX, nato a XXX (XX) il XX/XX/XXXX, residente in XXX (XX) in via	
	XXX n. XX, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che interviene in qualità di	
	Rappresentante legale dell'impresa XXX (c.f. XXXXXXXXXXXXX e p.Iva	
	XXXXXXXXXXXX), con sede in XXX (XX) via XXX n. XX.	
	Detti comparenti, della cui identità, capacità giuridica e carica	
	rivestita, io XXX sono certo, mi premettono che:	
	1	

- con delibera di giunta n. XX del XX/XX/2023 e successiva determinazione dirigenziale n. XX del XX/XX/2023 veniva approvata la documentazione tecnica per procedere all'affidamento in concessione del "Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali", per un periodo di anni cinque (5) oltre a eventuale proroga tecnica di mesi sei (6) - ex art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016 - per un valore stimato di € 326.500,00 (trecentoventiseimilacinquecento/00 euro) oltre IVA per il quinquennio e di € 32.650,00 (trentaduemilaseicentocinquanta/00 euro) oltre IVA per la proroga per un totale, in caso di proroga, di € 359.150,00 (trecentocinquantanovemilacentocinquanta/00 euro) oltre IVA;

- con la succitata deliberazione si demandava alla Stazione Appaltante Provinciale di Como l'espletamento della procedura di gara in virtù della Convenzione sottoscritta in data 26/06/2020 con la quale il Comune di Cantù ha conferito alla Provincia di Como le funzioni di STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;

- con determinazione dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX, in seguito alla comunicazione di conclusione della procedura di gara, alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Codice dei contratti e alla trasmissione del fascicolo di gara da parte della S.A.P., il predetto servizio veniva definitivamente aggiudicato alla società XXX, (c.f. XXXXXXXXXXXX e p.Iva XXXXXXXXXXXX);

Tutto ciò premesso i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale delle clausole contrattuali, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Cantù, come sopra rappresentato, affida in concessione all'impresa XXX, di seguito per brevità chiamata "Concessionario", che come sopra costituita accetta, i seguenti servizi operativi, da effettuarsi su tutte le strade nell'ambito dei confini territoriali del Comune di Cantù:

"intervento standard": è l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali o altro evento relativo alla circolazione veicolare, con aspirazione dei liquidi "sversati", aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli. L'intervento comporta la possibilità di imputare i corrispettivi del servizio alle Compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti;

"intervento con perdita di carico": consiste in quella attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali in seguito al verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti oppure da semplici perdite di carico e/o imbrattamento del

piano viabile da parte dei veicoli circolanti. L'intervento comporta la possibilità di imputare i corrispettivi del servizio alle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti;

"intervento rilevante": attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta in seguito a incidenti stradali di particolare gravità che vedano coinvolti veicoli trasportanti materiali e merci pericolose, come identificati dalla legge 12/08/1962, n.1839 e ss.mm.ii. o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione. Anche per questi interventi il concessionario potrà rivalersi sui soggetti obbligati alla responsabilità civile connessa alla circolazione veicolare;

"intervento di ripristino delle infrastrutture": attività strumentale al rifacimento/sostituzione di impianti, manufatti, infrastrutture e pertinenze stradali danneggiate dal sinistro (barriere protettive, segnaletica, arredo urbano, ecc.). L'intervento comporta la possibilità di imputare i corrispettivi del servizio alle Compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti;

"intervento senza individuazione del veicolo responsabile": sono gli "interventi standard", "con perdita di carico", "rilevanti" e gli "interventi di ripristino delle infrastrutture" di cui alle lettere precedenti ma che sono eseguiti in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato il sinistro e, quindi, da eseguire senza la possibilità di recuperare i costi dalle Compagnie assicurative. In questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria.

Sono inclusi eventuali interventi che dovessero rendersi necessari in seguito a sinistri stradali relativi alla presenza di buche nel manto stradale, qualora richiesti dagli organi di polizia.

Per le modalità operative di ciascuna tipologia di intervento si rimanda agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del Capitolato.

ART. 2 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Il Concessionario si impegna ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, con l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità previste dal Capitolato, documento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare e che si intende qui integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il Concessionario si obbliga altresì a dare piena attuazione a quanto previsto dalla Relazione tecnica dei servizi offerti, con relativi allegati, presentata in sede di gara, anche con riferimento ai "Servizi aggiuntivi offerti dal Concessionario per la gestione delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle condizioni ambientali compromesse" di cui al criterio 4 del documento relativo ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

La Relazione si intende qui richiamata come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni cinque (5) con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, risultante

dalla sottoscrizione tra le parti del contratto di affidamento.

Alla scadenza si potrà applicare l'eventuale proroga come da art. 3, comma 3 del Capitolato.

Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.

ART. 4 RICEZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPI DI INTERVENTO E PENALITÀ

Il servizio deve essere garantito con apposito numero verde 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno. Deve assicurarsi la presenza di un operatore dedicato che garantisce tempi di risposta telefonica non superiore a 60 (sessanta) secondi e che gestisce le richieste di intervento smistandole verso il/i centro/i logistico/i operativo/i.

I tempi di intervento rispettano i limiti temporali stabiliti dall'art. 13 del Capitolato tecnico prestazionale o quelli, inferiori, offerti in sede di gara dal Concessionario.

In caso di inadempimento alle condizioni contrattuali e di non ottemperanza alla tempistica prevista nei commi precedenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Capitolato.

ART. 5 COSTI E VALORE STIMATO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto non comporterà alcun onere economico a carico del Comune di Cantù in quanto il rischio operativo è trasferito interamente al concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto.

A tal fine il Concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che garantiscono per la responsabilità

civile dei conducenti interessati (c.d. RCAuto), laddove sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti.

In caso di mancata copertura assicurativa dei veicoli coinvolti ovvero nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili cui addebitare il corrispettivo degli interventi, il Concessionario non potrà in alcun caso rifiutare o ritardare l'intervento né potrà ad alcun titolo imputare al Comune di Cantù i costi relativi al servizio prestato.

Sono a carico del Concessionario, oltre agli oneri derivanti dalla gestione del servizio, anche gli oneri diretti e indiretti relativi al carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati, compresi i rifiuti speciali o pericolosi, nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1201 c.c., il Comune di Cantù in seguito all'effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà il concessionario del servizio verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei medesimi, nei diritti a lui spettanti per il servizio prestato, come meglio indicato all'art. 15 del Capitolato.

Per le finalità di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (soglie di rilevanza comunitaria), il valore del servizio è stimato in € 326.500,00 (trecentoventiseimilacinquecento/00 euro) al netto dell'IVA, per il quinquennio e in € 32.650,00 (trentaduemilaseicentocinquanta/00 euro) al netto dell'IVA per

l'eventuale proroga di 6 mesi di cui all'art. 3 comma 3 del

Capitolato, per un totale, nel caso di proroga, di € 359.150,00

(trecentocinquantanovemilacentocinquanta/00 euro) oltre IVA.

Nel valore dell'appalto sono inclusi i costi relativi alla sicurezza,

pari a € 3.600,00 come da DUVRI protocollo n. 6500 in data

08/02/2023.

ART. 6 GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

Il Concessionario è tenuto a costituire una garanzia definitiva a

norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., come meglio

dettagliato nel disciplinare di gara, mediante polizza fideiussoria

n. XXXXXX, rilasciata in data XXXXXXXX da XXXXXXXXXXXXX, conservata

agli atti del Comune.

Il Concessionario solleva il Comune di Cantù da ogni responsabilità

riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-

incidente e ha presentato copia della polizza assicurativa con valore

massimale per sinistro di almeno € 5.000.000,00 (euro cinque

milioni), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso

terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle

condizioni di sicurezza stradale post-incidente, nelle fasi di

esecuzione dell'intervento, e comunque ogni danno che in relazione al

lavoro prestato da suo personale nel corso dell'espletamento del

servizio e in conseguenza del servizio medesimo possa derivare

all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata

contrattuale. La polizza non prevede limiti al numero di sinistri.

Citta' di Cantu' Prot.0007940 del16-02-2023 partenza Cat.9 Cl.3

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui al comma precedente, produce l'appendice alla polizza nella quale si esplicita che la polizza copre anche il servizio oggetto di affidamento di cui al presente contratto, per tutta la durata dello stesso. La polizza non prevede limiti al numero di sinistri e ha un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni).

L'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento del servizio e pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Alla scadenza della copertura assicurativa il Concessionario è tenuto a trasmettere nuova quietanza di pagamento oppure nuova polizza.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo la stessa lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

ADDETTO

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL firmato dalle maggiori sigle sindacali e si impegna, nei confronti dei medesimi, a rispettare tutte le vigenti

norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i lavoratori dipendenti. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il concessionario deve provvedere alla formazione del personale per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all'attività del servizio oggetto del presente Contratto.

ART. 8 OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e dichiara, alternativamente:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.

ART. 9 SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 22 del Capitolato.

ART. 10 PENALI

Si rinvia all'art. 23 del Capitolato.

ART. 11 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il contraente ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, il Comune di Cantù:

- potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al contraente;
- addebiterà al Concessionario i costi e/o i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni descritte ai precedenti artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Si rinvia all'art. 25 del Capitolato.

ART. 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario non può unilateralmente sospendere il servizio, nemmeno nel caso in cui siano pendenti controversie con il Comune di Cantù. Tale ipotesi costituirà inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione imputabile alla controparte.

Nel caso di sospensione unilaterale del servizio, il Comune di Cantù incamererà la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti della controparte in via risarcitoria.

ART. 14 RISCHI DA INTERFERENZA

Costituisce parte integrante della documentazione contrattuale il Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 relativo al "Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidente stradale", acquisito al prot. n. 6356/2023, dal quale si evince che i costi relativi alla

sicurezza del lavoro, inclusi nell'importo del valore stimato lo specifico servizio, sono pari a € 3.600,00 il cui onere sarà sostenuto dal Concessionario.

ART. 15 CESSIONE DEL CREDITO

È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall'art. 1260 c.c. e qualunque procura che non sia riconosciuta.

ART. 16 DISCORDANZA NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Fermo quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato, nel caso in cui dovessero emergere discordanze nella disciplina del servizio oggetto del presente Capitolato fra gli atti della procedura selettiva del contraente e/o in quelli successivi all'aggiudicazione, l'aggiudicatario adempirà alle prestazioni così come da disciplina risultante, nell'ordine, da:

- a) Contratto;
- b) Capitolato tecnico prestazionale;
- c) Offerta tecnica.

ART. 17 CONTROLLO E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Per tutta la durata del contratto, il Concessionario dovrà mantenere i requisiti e le caratteristiche oggetto del presente Capitolato; all'uopo l'Amministrazione potrà effettuare controlli e richiedere documenti per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

ART. 18 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e

successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Como della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) ai predetti obblighi.

Il codice da indicare sui documenti contabili è: CIG 9651923AD2.

Il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni riferite al servizio in oggetto siano eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 19 INCOMPATIBILITÀ PUBBLICO IMPIEGO

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 20 PATTO DI INTEGRITÀ

L'appaltatrice dà atto di aver sottoscritto digitalmente in sede di gara il Patto di Integrità, che si intende qui integralmente riportato.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Como. Resta esclusa ogni competenza

arbitrale.

Art. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è l'Ente in persona del Dirigente del Servizio _____, la quale ha la facoltà di nominare il/la _____ quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.

Il/La _____, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

Il/La _____ dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti ed espressamente previsto dal contratto, di fornirli

anche a terzi.

ART. 23 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione degli stessi per il corretto e puntuale espletamento del servizio disciplinato dal presente contratto.

ART. 24 DURATA DEL TRATTAMENTO

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

ART. 25 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile in particolare dovrà:

- 1) incaricare per iscritto ai sensi dell'art. 29 GDPR il personale cui spetta, sul piano esecutivo, effettuare le operazioni connesse all'esecuzione del Contratto, fornendo loro istruzioni dettagliate per lo svolgimento delle relative mansioni in applicazione delle previsioni del Contratto e della presente nomina, definendo regole e modelli di comportamento vincolanti che assicurino la riservatezza ed il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei Dati ai quali gli incaricati hanno accesso e vigilando sul loro operato;

- 2) in caso intenda affidare - previa acquisizione di specifica autorizzazione scritta del Titolare - in tutto o in parte, le attività in premessa ad eventuali sub-responsabili, appartenenti o meno al suo Gruppo stipulare con essi un accordo scritto che imponga il rispetto delle Istruzioni, fornendo al

Titolare un elenco di tali sub-responsabili, delle modalità di esecuzione dei servizi resi dai medesimi e dei trattamenti di dati personali a tali servizi correlati. Il Responsabile limiterà l'accesso da parte dei sub-responsabili ai Dati solo in relazione a ciò che risulterà necessario per l'espletamento dei servizi concordati contrattualmente;

3) adottare un Registro delle attività di trattamento in cui siano tracciate tutte le categorie di attività e le applicazioni informatiche utilizzate, relative ai trattamenti dei Dati svolti per conto del Titolare, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 30 GDPR;

4) laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 par. 4 GDPR, mettere a disposizione del Titolare e dell'Autorità Garante il predetto Registro delle attività di trattamento;

5) assistere il Titolare nelle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali "Data Protection Impact Assesment" - DPIA - ai sensi dell'art. 35 del GDPR e nel consultare l'Autorità Garante tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili al Responsabile del Trattamento;

6) assistere il Titolare nell'assicurare protezione ai dati attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR;

7) fermo restando quanto contrattualmente previsto, mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate volte a

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei Dati, attenendosi a quanto previsto dall'art. 32 GDPR. A tal riguardo, il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei Dati e alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, deve tenere conto in special modo dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata dei Dati o dall'accesso non autorizzato, anche accidentale, ai Dati. Le misure tecniche e organizzative comprendono, se del caso, tecniche di pseudonimizzazione, oscuramento e minimizzazione nonché di protezione dei canali di comunicazione web (https);

8) adottare misure tecniche ed organizzative che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design, art. 25 par. 1 GDPR), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento (privacy by default, art. 25 par. 2 GDPR), che i dati personali siano trattati per le sole finalità previste e per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle stesse;

9) custodire i Dati separatamente rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

10) collaborare col Titolare - con misure tecniche e organizzative

adeguate - affinché possa dare seguito in relazione alle

richieste degli Interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei

diritti di cui agli artt.15-22 del GDPR; a tale fine dovrà

entro tre (3) giorni lavorativi informare il Titolare delle

richieste che dovessero pervenire da parte degli Interessati,

tese ad esercitare i diritti di cui ai citati articoli, e

fornire al Titolare tutto quanto necessario per le relative

risposte ed i provvedimenti da adottare eventualmente al

riguardo;

11) comunicare al Titolare qualsiasi accadimento che possa

compromettere il corretto trattamento dei Dati, in particolare

garantire, in virtù dell'art. 33 del GDPR, in caso di

violazione dei Dati - Data Breach (da intendersi quale la

violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo

illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati) di informare

il Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non

oltre le ventiquattro (24) ore dall'avvenuta conoscenza della

violazione, fornendo ogni opportuno contributo e l'assistenza

necessaria per gli adempimenti prescritti dagli artt. 33 e 34

del GDPR;

12) informare immediatamente il Titolare, ove consentito, di

qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità

Garante e/o Giudiziaria, per dare adeguato seguito alle stesse;

	13) collaborare con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni	
	eventualmente impartite dall'Autorità Garante;	
	14) adottare idonee procedure interne finalizzate alla verifica	
	periodica della corretta applicazione degli adempimenti posti	
	in essere ai sensi del GDPR;	
	15) informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, una	
	o più delle Istruzioni violi il GDPR o altre disposizioni	
	applicabili, nazionali o dell'Unione Europea;	
	16) salvo diversa istruzione del Titolare, nel caso di cessazione	
	del Contratto per qualsiasi causa (ad es. risoluzione, mancato	
	rinnovo a scadenza), provvedere all'immediata restituzione al	
	Titolare stesso dei Dati e dei documenti trattati. Nel caso in	
	cui fosse necessaria la conservazione dei Dati per ottemperare	
	a un obbligo di legge, i dati saranno custoditi dal	
	Responsabile esclusivamente per le finalità imposte dalla legge	
	e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo.	
	Il trattamento dei dati deve intendersi effettuato sotto l'autorità	
	del Titolare, il quale, in ogni momento e con congruo preavviso -	
	preavviso non dovuto in caso di data breach o altra emergenza o	
	necessità di riscontro ad un'Autorità - potrà operare controlli	
	presso il Responsabile, e presso eventuali sub-responsabili, e	
	impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo	
	svolgimento; il Titolare potrà altresì chiedere la messa a	
	disposizione di tutte le informazioni necessarie per dimostrare il	
	rispetto degli obblighi in capo al Responsabile. Il Responsabile,	
	19	

anche con riguardo ai propri sub-responsabili, dovrà fornire la più ampia collaborazione per le attività di revisione del Titolare, comprese le ispezioni. Il Titolare potrà altresì chiedere la cessazione del Trattamento se imposta dalla necessità di adempiere a divieti od obblighi di legge, ovvero a provvedimenti dell'Autorità Garante e/o Giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del GDPR il Responsabile del trattamento, nel caso in cui non abbia ottemperato agli obblighi disciplinati nella citata normativa o abbia agito in modo difforme rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, sarà ritenuto responsabile del danno cagionato.

Il Responsabile sarà esonerato da responsabilità solo nel caso in cui dimostri che l'evento dannoso cagionato non gli sia in alcun modo imputabile.

Il Titolare si riserva comunque, in caso di inosservanza da parte del Responsabile di quanto previsto ai numeri 1), 2) e 3) sopra indicati, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., con revoca immediata della presente nomina.

DPO è Halley Lombardia srl Viale Cesare Cattaneo 10/b Cantù.

ART. 26 REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Sono a carico del Concessionario le spese di registrazione.

	<u>ART. 27 SPESE CONTRATTUALI</u>	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (bolli, copie,	
	registrazione, diritti, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a	
	totale carico del Concessionario, così come stabilito dall'art. 17	
	del Capitolato al quale si rinvia.	
	<u>ART. 28 MODALITÀ DI STIPULAZIONE</u>	
	Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica è stato	
	redatto in parte da me XXX ed in parte da persona di mia fiducia,	
	mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti	
	informatici su XXX (XX) pagine a video, sin qui, e viene da me, XXX,	
	letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro	
	volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo	
	sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1,	
	comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione	
	digitale (CAD).	
	Per Comune di Cantù	
	XXX, firmato digitalmente.	
	Per XXX	
	XXX, firmato digitalmente.	
	Io sottoscritto, XXX, attesto che i certificati di firma utilizzati	
	dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1,	
	lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione	
	digitale.	
	Il documento, atto pubblico informatico, viene da me XXX firmato	
	digitalmente ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 179/2012.	
	21	

XXX, rogante.